



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
54^a Seduta
Lunedì 18 giugno 2018

Deliberazione n. 311 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche alla legge regionale 28/2010 in materia di sport nella Regione Calabria.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 23, assenti 8

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i sei articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, per come emendata, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 23, a favore 23 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 22 giugno 2018



IL SEGRETARIO
(A.V. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 311 del 18 giugno 2018

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2010
IN MATERIA DI SPORT NELLA REGIONE CALABRIA

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 giugno 2018.

Reggio Calabria, 21 giugno 2018

IL PRESIDENTE
F.to: (Nicola Irito)





RELAZIONE

Nel 2010 veniva approvata la legge regionale n. 28 del 22 novembre per favorire e riconoscere la funzione sociale delle attività sportive e ricreative, promuovendole e valorizzandole attraverso iniziative, potenziamento di strutture e servizi, mediante la collaborazione con soggetti pubblici e privati.

In particolare la legge ha riconosciuto a sostegno dell'attività sportiva dilettantistica nonché per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi a carattere internazionale, nazionale, interregionale e regionale che la Regione disponesse la concessione di contributi, nei limiti dello stanziamento di bilancio e con le modalità indicate nel piano annuale, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Federazioni Sportive Paralimpiche, Organizzazioni promozionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche, con sede legale in Calabria e iscritte al Registro del CONI ed alla sezione parallela CIP dello stesso registro, che partecipano a campionati internazionali, nazionali, interregionali e regionali, secondo modalità e procedure previste da apposito regolamento regionale, previa certificazione dell'attività svolta da parte delle federazioni o enti di appartenenza.

Dalla data di entrata in vigore della L.R. 28/2010, ad oggi, sono state molteplici le domande di richieste di contributo presentate per attività e manifestazioni sportive dilettantistiche.

La legge ha sempre avuto una dotazione finanziaria che fino ad ora ha cercato di soddisfare, seppur parzialmente, le richieste presentate che, tuttavia, sembrano aumentare ogni anno di numero ed importo.

Può essere utile, a questo punto, fornire alcuni dati sugli effetti prodotti dai finanziamenti regionali a valere sulla L.R. 28/2010.

Nell'anno 2016 sono state finanziate 47 associazioni sportive e nell'anno 2017 ben 135 tra associazioni e comitati. Da questo dato appare evidente il notevole incremento dei contributi erogati che sono quasi triplicati.

Il sostegno alle attività e manifestazioni sportive ha contribuito negli anni a rafforzare e promuovere l'immagine della Calabria attraendo sul territorio flussi di partecipanti e tecnici addetti del settore provenienti non solo dall'Italia ma anche da diverse parti del mondo.

L'obiettivo dell'attuale proposta di modifica della legge sia per quanto riguarda l'articolo 3, sia per gli articoli 14 e 15 della l.r. 28/2010, ha lo scopo di riconoscere un'unica scadenza per la presentazione ultima delle richieste di contributo, atteso che la legge, così come formulata, prevedeva per quanto riguarda gli interventi concernenti l'attività sportiva una doppia scadenza delle richieste di contributo, mal conciliandosi tale previsione con le scadenze e i tempi tecnici imposti dal bilancio regionale.

Finalità della modifica che si intende proporre è adeguare i termini di scadenza stabiliti dalla vigente legge regionale (30 aprile - 31 dicembre) al fine di migliorare l'attività amministrativa del Settore competente in chiave di efficienza e semplificazione, definendo altresì una graduatoria unica e non più assoggettata al bilancio sociale solare o statutario delle società richiedenti il contributo. Stessa cosa dicasi per gli interventi concernenti le manifestazioni sportive prevedendo una graduatoria unica e adeguando i termini di scadenza che con la vigente legge regionale (31 luglio - 31 gennaio) mal si conciliano con le scadenze tecniche imposte dal bilancio ed eliminando





Consiglio Regionale della Calabria

altresì l'obbligo di presentazione 90 giorni prima che comportava lungaggini nella valutazione e redazione delle graduatorie che si protraevano lungo tutto l'arco dell'anno.

Occorre altresì prevedere tra i soggetti beneficiari le associazioni sportive dilettantistiche ed eliminare le società sportive che non possono ottenere il riconoscimento e la relativa iscrizione al registro CONI, elemento obbligatorio per accedere ai benefici di cui agli articoli 14 e 15 della l.r. 28/2010.

Gli obiettivi della presente legge sono costruiti in stretta connessione con le finalità e le attività previste dalla programmazione turistica complessiva della Giunta regionale.

Si intende, infatti, in primis, diffondere la cultura sportiva e nello stesso tempo il benessere dei cittadini attraverso uno stile di vita salutare e nello stesso tempo favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla strategia politica regionale, contribuendo in tal modo ad aumentare la produttività e rafforzare la coesione economica e sociale del territorio, attraverso il sostegno all'attività di Associazioni, Federazioni ed altre Istituzioni riconosciute dal Coni (in Calabria pari a FS 44, DSA 19, EPS 15, CIP 1, ASD 4000 circa). Si intende, altresì, promuovere i flussi del cosiddetto "turismo sportivo", incentivando manifestazioni di elevato livello tecnico-sportivo e di richiamo come ad esempio i ritiri ed allenamenti delle Nazionali di varie specialità sportive, gli eventi a carattere nazionale ed internazionali con testimonial sportivi di eccezione, stages giovanili, ecc., con l'intento di proiettare il territorio fuori dai confini regionali, attraverso un'immagine attiva e positiva come quella che lo sport attrae a sé non solo in termini di valorizzazione del territorio, ma anche per potenziali investimenti futuri.

I beneficiari della norma sono le società sportive le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti promozione sportiva, le federazioni sportive paralimpiche, le organizzazioni promozionali paralimpiche e le discipline sportive associate paralimpiche", riconosciute dal CONI, così come previsto dagli art. 14-15 della medesima legge.

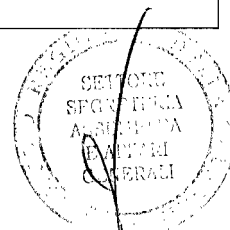
La legge non contempla le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche, che con la presente legge di modifica, sono inserite al pari delle altre già indicate; vengono, altresì, eliminate le società sportive per quanto sopra esposto.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Oneri finanziari a carico del bilancio regionale per come descritto.

SCHEDA DI SINTESI

Articolo di legge	Oneri finanziari — Elementi e criteri
Articolo 1	Articolo definitorio che esplicita meglio gli strumenti con cui la Regione sostiene le realtà regionali dello sport di cui all'articolo 14 della l.r. 28/2010, senza un diretto impatto economico - finanziario sul bilancio regionale.



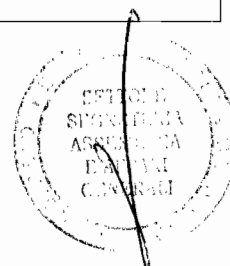


Consiglio Regionale della Calabria

Articolo 2	Articolo ordinatorio e definitorio dei principi generali della legge senza diretto impatto economico-finanziario sul bilancio regionale. La lettera a) del comma 1 sostituisce le società sportive dilettantistiche con le associazioni sportive dilettantistiche. La lettera b) regola i tempi di presentazione delle istanze riferite all'anno sportivo precedente. Viene modificata la scadenza per la presentazione delle istanze di contributo, stabilendo che la data di presentazione decorre dal 1° gennaio al 30 aprile di ciascun anno. La lettera c) stabilisce che entro il 31 luglio di ciascun anno venga approvata la graduatoria delle istanze ammesse a contributo di cui al comma 1.
Articolo 3	Articolo ordinatorio e definitorio dei principi generali della legge senza diretto impatto economico-finanziario sul bilancio regionale. La lettera a) del comma 1 sostituisce le società sportive con le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche. La lettera b) inserisce tra i soggetti ammessi a contributo anche le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche. La lettera c) regola le modalità di presentazione delle istanze. Viene modificata la scadenza per la presentazione delle istanze di contributo decorrente dal 1° gennaio al 30 giugno di ciascun anno, secondo modalità e procedure definite con regolamento della Giunta regionale. La lettera d) stabilisce che entro il 30 settembre di ciascun anno venga approvata una graduatoria unica delle istanze ammesse a contributo di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15 della l.r. 28/2010.

Tabella A

Articolo di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari 2018
Articolo 1	//	//
Articolo 2	//	//
Articolo 3	Spesa in conto capitale	//
Articolo 4	//	//





Consiglio Regionale della Calabria

Tabella B

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Missione	Programma	Titolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Note
06	01	Norme in materia di sport nella regione Calabria	€ 420.000,00	€ 350.000,00	€ 250.000,00	Cap. U 52020111

oneri gestione: € 0, la gestione della legge viene effettuata dal personale interno al Settore Promozione Turistica.

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

☐ utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ☐

☐ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 110 Altre spese correnti - Titolo 1 Spese correnti ☐

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale - Titolo 2 Spese in conto capitale ☐

☐ utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa ☐

➤ Programma n. _____

1.2 variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

☐ Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____





Consiglio Regionale della Calabria

- ☐ incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente ☐

➤ Tipologia n. _____

- 1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa: ☐

☐ Programma n. _____

- 1.4 imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente: ☐

☐ Programma n. _____

2 GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

- 2.1 variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- ☐ utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ☐

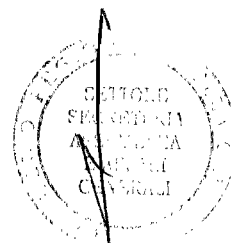
➤ Anno _____

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti – Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti- Titolo 1 spese correnti ☐

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti – Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 spese in conto capitale ☐

- ☐ utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa ☐

➤ Anno _____, Programma n. _____





Consiglio Regionale della Calabria

2.2 variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

☐ Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____

☐ incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente ☐

➤ Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa: ☐

☐ Anno _____, Programma n. _____

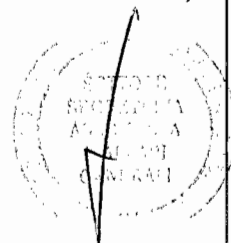
2.4 imputazione esatta ad una o più Programmi del bilancio pluriennale vigente: ☐

☐ Anno _____, Programma n. _____

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa ☐

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'" ☐

IL SEGRETARIO
F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)





Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 28/2010)

1. Alla fine della lettera n) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria), sono aggiunte le parole: "attraverso convegni, stages tecnici, seminari, gala sportivi".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 28/2010)

1. L'articolo 14 della l.r. 28/2010 è così modificato:

a) al comma 1, dopo le parole "società sportive dilettantistiche," sono aggiunte le seguenti: "associazioni sportive dilettantistiche,";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le istanze di concessione dei contributi di cui al comma 1, riferite all'anno sportivo precedente, possono essere presentate al dipartimento regionale competente in materia di politiche dello sport nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile di ogni anno.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La graduatoria delle istanze ammesse ai contributi di cui al comma 1 è approvata entro il 31 luglio di ogni anno".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 28/2010)

1. L'articolo 15 della l.r. 28/2010, è così modificato:

a) al comma 1, le parole "società sportive" sono sostituite dalle seguenti: "società sportive dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche";

b) al comma 2, dopo la parola "nazionali" sono aggiunte le seguenti: "e territoriali" e dopo la parola "organizzati" sono inserite le seguenti "da associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche e CIP,";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le istanze di concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 possono essere presentate al dipartimento regionale competente in materia di politiche dello sport nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ogni anno, secondo modalità e procedure definite con regolamento regionale.";

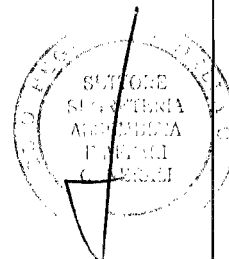
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le graduatorie delle istanze ammesse ai contributi di cui ai commi 1 e 2 sono approvate entro il 30 settembre di ogni anno.".

Art. 4

(Disposizioni transitorie)

1. Il regolamento regionale 29 dicembre 2011, n. 8, relativo alla l.r. 28/2010, è adeguato alle disposizioni della presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.





Consiglio Regionale della Calabria

2. In sede di prima applicazione i termini di cui agli articoli 14 e 15 della l.r. 28/2010, come modificati dalla presente legge, possono essere prorogati o riaperti con motivato decreto del dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di politiche dello sport.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

E' conforme all'originale e si compone di n. 10 pagine.
Reggio Calabria, 22 giugno 2018



IL SEGRETARIO

(Avv. Maria Stefania Lauro)